

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
SERVIZIO 07 - "Coordinamento Attività delle Ragionerie Centrali"

Circolare n. 16 del 18/11/2022

Prot. 126588 del 18/11/2022

All'On. Presidente della Regione
Ufficio di Gabinetto

Agli On. Assessori regionali
Uffici di Gabinetto

Alla Corte dei Conti per la Regione Sicilia

Alla Segreteria Generale della Regione Sicilia

Ai Dipartimenti Regionali ed Uffici Equiparati
della Regione Siciliana

Alle Ragionerie Centrali presso gli Assessorati
della Regione Siciliana

All'A.R.I.T. Autorità Regionale per l'Innovazione
Tecnologica

A Sicilia Digitale s.p.a.

OGGETTO:Avvertenze applicative sull'art.9 della l.r.15 aprile 2021, n.9 rubricato
"Snellimento dei controlli delle Ragionerie centrali".

L'innovazione dell'amministrazione pubblica deve transitare attraverso la modernizzazione delle procedure e dell'organizzazione del lavoro.

Con l'art.9 della legge regionale 15 aprile 2021, n.9 l'amministrazione regionale ha inteso estendere un importante principio di snellimento procedurale nell'ambito dei controlli amministrativi e contabili, sui quali si registrano in molti casi inerzie e disfunzioni, sovente determinati dalla farraginosità delle norme contabili e dalla circostanza che, in quest'ultima fase, si addensano molteplici criticità del procedimento amministrativo.

Il sistema dei controlli amministrativo-contabili ancora risente degli effetti pregiudizievoli della lunga stagione della generalizzazione dei *controlli* "preventivi" di

legittimità degli atti, il cui superamento è stato avviato soltanto con la legge n. 20 del 1994 e s.m.i.

L'Amministrazione Regionale, con la norma in oggetto, ha, di fatto, completato un percorso avviato già con la l.r. n.7/2019 e proseguito, in ambito dei controlli, con la Delibera n.415/2020.

Infatti l'approvazione dell'art. 9 della l.r. 9/2021 fa leva anche sul rafforzamento dei profili di responsabilità dirigenziale già sanciti dalla l.r. n. 7/2019, e successivamente integrata dalla l.r. n.13/2020, e in tal senso intende eliminare ogni forma di duplicazione nelle verifiche documentali rispetto a quelle già espletate dal Dipartimento competente al fine di coniugare i principi di efficienza, efficacia ed economicità dei procedimenti amministrativi con quelli di legalità, imparzialità e pubblicità.

Nell'ottica dell'efficienza e della responsabilizzazione e dell'autonomia della funzione dirigenziale hanno ricevuto una progressiva valorizzazione altre forme di controllo e di valutazione, i controlli successivi, che pur restando nell'albero della tipologia di controllo di legalità, egualmente consentono di svolgere la funzione di garanzia senza incidere sulla tempestività dell'adozione degli atti posti in essere dagli uffici. L'esperienza amministrativa ha reiteratamente dimostrato che la pervasività e generalizzazione dei controlli preventivi, se incide sull'efficienza dell'agire delle pubbliche amministrazioni, spesso non riesce a scongiurare l'emanazione di atti in violazione di legge o, addirittura, pregiudizievoli per il pubblico erario.

D'altra parte la necessità di snellire e semplificare le procedure per rafforzare l'efficienza e la tempestività dell'azione amministrativa è stata individuata fra le priorità degli ultimi governi nazionali e regionali a tal punto che le norme citate, che hanno introdotto innovativi istituti di sburocratizzazione e di partecipazione, sono considerata tra le più avanzate nell'ordinamento italiano.

Anche la citata Deliberazione n. 415 del 15 settembre 2020, che è improntata sullo snellimento e sulla semplificazione dell'attività e delle procedure di controllo di alcune fattispecie di atti definiti "routinari" sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali, ha favorito l'accelerazione della spesa e la semplificazione delle procedure di controllo. E su questo solco si muove anche la Circolare applicativa n. 13 del 28 settembre 2020 che mira appunto a velocizzare i controlli preventivi, il rafforzamento di quelli interni di ogni Dipartimento ed un più ampio ricorso ai controlli successivi ed a campione.

Come anzidetto l'art.9 della l.r. 9/2021 corona il processo di snellimento burocratico prevedendo che *"le Ragionerie centrali effettuino il controllo sulla regolarità contabile degli atti, predisposti secondo i sistemi contabili e gli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, nel rispetto delle modalità di cui al [comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 123/2011](#) e successive modificazioni*, richiamando, di fatto, ogni responsabilità amministrativa dei provvedimenti posti alla registrazione alla piena responsabilità dell'unità organizzativa che ha emanato l'atto secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni.

Ed infatti la circolare applicativa n.11/2021, prevede che *"con l'approvazione dell'art. 9 della l.r. n. 9 del 15 aprile 2021, il controllo contabile effettuato dalle Ragionerie Centrali, non esercitandosi sulla produzione documentale, sarà incentrato sulla verifica che il provvedimento preveda una dettagliata descrizione delle procedure seguite con l'indicazione delle normative applicate, con riferimento alla gestione delle singole fasi delle entrate e della spesa, così come previste dall'art.52 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. E prosegue, raccomandando "che ciascuna Amministrazione dovrà, comunque, detenere tutta la documentazione posta a corredo di ciascun atto inviato alla Ragioneria Centrale di competenza e solamente su richiesta di quest'ultima procederà ad inviarla, qualora l'atto sarà sottoposto al programma annuale di controllo successivo a campione, concernente la legalità della spesa.*

Il comma 3, infine, dispone come si completa il processo di controllo su base campionaria.

Il percorso di snellimento burocratico fin qui evidenziato ha trovato apprezzato riscontro della Corte dei Conti, che al punto 4 del “Il controllo di regolarità amministrativa e contabile” dell’Ordinanza n.7/2022 /SS.RR./PAR/ della Corte dei Conti – Sezioni Riunite per la Regione Siciliana” riferisce che *“Nel 2020 l’Amministrazione ha adottato misure idonee a semplificare le procedure di controllo delle Ragionerie disponendo una limitazione dei controlli preventivi, il rafforzamento di quelli interni di ogni Dipartimento regionale ed un più ampio ricorso ai controlli successivi ed a campione. Facendo leva sul rafforzamento dei profili di responsabilità dirigenziale sanciti dall’art. 4 della Legge regionale n. 7/2019, si è disposta l’eliminazione di ogni forma di duplicazione nelle verifiche documentali rispetto a quelle già espletate dal Dipartimento competente ed attraverso la standardizzazione dei controlli, in modo da coniugare i principi di efficienza, efficacia ed economicità dei procedimenti amministrativi con quelli di legalità, imparzialità e pubblicità. Dal 1° ottobre 2020, infatti, per effetto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 415 del 15 settembre 2020 e di successive Circolari esplicative il controllo preventivo di regolarità contabile su alcune categorie di atti definiti "routinari" e già sottoposti a verifiche intermedie, è stato limitato. Per detti atti si è previsto espressamente che i controlli amministrativi si svolgano secondo un criterio campionario e siano rinviati successivamente all’efficacia del provvedimento.*

Per quanto sopra detto, si raccomanda alle amministrazioni regionali, nonché agli organi preposti ai controlli di regolarità amministrativa e contabile, di attenersi scrupolosamente, nell’esercizio delle proprie funzioni, a quanto disposto dalla normativa citata nella presente circolare.

L’avvertenza sopra indicata si ritiene indifferibile al fine di non rallentare l’applicazione del percorso fin qui realizzato in un’ottica di semplificazione burocratica e procedurale, ai fini di una velocizzazione della spesa, in quanto nell’esonerare le Ragionerie centrali dal verificare un’ingente mole di documentazione, affidando al Dirigente responsabile della spesa l’onere di verificare la correttezza amministrativa dei provvedimenti redatti, rappresentati nel decreto stesso, evita qualunque corresponsabilizzazione amministrativa dei provvedimenti stessi, che, viceversa, risulta ineludibile in presenza di un comportamento differente delegato, dalla norma in oggetto, esclusivamente all’esercizio dei controlli per i provvedimenti estratti come oggetto del campione.

f.to Il Ragioniere Generale
Avv. Ignazio Tozzo

f.to Il Dirigente del Servizio
Alessandro Carlotti

I Funzionari Direttivi
f.to Roberta Del Noce
f.to Concetta Romano